



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 23 DEL 27/02/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPINEA, IN ATTUAZIONE AL D.D.R. N. 230 DEL 20/11/2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero e annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopracitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 rimangano un inquinante critico con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;
- in ottemperanza alla suddetta sentenza, con deliberazione n. 238 del 3.03.2021, la Giunta Regionale ha approvato, in accordo con le Regioni del bacino padano, un pacchetto di azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria anche per il settore della mobilità prevedendo misure di limitazione alla circolazione ai veicoli privati inquinanti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1045 del 23/08/2022 ha aderito al progetto MoVe- In (monitoraggio dei veicoli inquinanti), approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato e che il suddetto provvedimento prevede l'attivazione del servizio in forma sperimentale fino al 30/09/2025;
- con la Legge regionale n. 24 del 12/09/2023, recante modifiche alla legge regionale 16/04/1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" viene previsto che il P.R.T.R.A. possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino padano e che a tal fine la Regione



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

del Veneto possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;

- con deliberazione n. 1143 del 19/09/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia che disciplina le modalità di realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate all'adozione e implementazione del progetto sul territorio regionale, nonché gli oneri per la compartecipazione ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma su un territorio multiregionale, fornendo così un servizio univoco ai cittadini con minimizzazione della gestione delle informazioni; tale Accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 12/10/2023 tra Regione del Veneto e Regione Lombardia;
- con D.G.R. n. 1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento dei Telematic Service Providers e la relativa modulistica nonché lo schema di protocollo di intesa con gli stessi;
- con D.D.R. n. 230 del 20/11/2023 la Regione Veneto ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto MoVe-In, in esecuzione della D.G.R. n. 1279 del 25/03/2023, quali: Allegato A "Descrizione del servizio MoVe-In", Allegato B "Aree geografiche della Regione del Veneto in cui sarà possibile attivare il sistema MoVe-In", Allegato C "Valutazione emissiva del progetto MoVe-In", Allegato D "Soglie chilometriche annuali e i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi";
- con Protocollo n. 86972 del 21/11/2023 è stata acquisita agli atti del Comune di Spinea la richiesta della Regione Veneto di adesione dei comuni interessati al servizio Move-In;
- con nota prot. n. 46433 del 20/12/2023 è stata comunicata alla Regione Veneto l'adesione del Comune di Spinea al progetto Move-In "Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti";
- con il D.D.R. n. 8 del 12/01/2024 e relativo allegato, la Regione Veneto ha approvato l'iniziale territorio di applicazione del progetto MoVe-In nella Regione; il Comune di Spinea è compreso tra i Comuni aderenti al progetto;
- con D.D.R. n. 20 del 29/01/2024 è stato rettificato il D.D.R. n. 8 del 12/01/2024 in relazione all'elenco dei Comuni che hanno manifestato la volontà di adesione alla misura.

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Spinea risulta inserito nell'IT0508 "Agglomerato Venezia";
- l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita Ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Evidenziato che:



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- il servizio MoVe-In è un progetto sviluppato da Regione Lombardia, attivo anche in Regione Piemonte e Regione Emilia-Romagna, con il quale sono promosse, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, mediante specifici servizi, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- l'adesione dei cittadini al servizio Move-In è volontaria e comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni strutturali alla circolazione per gli autoveicoli più inquinanti nel territorio dei Comuni aderenti;
- una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo, attraverso il collegamento satellitare a un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Le black-box sono fornite da operatori privati, cosiddetti "Telematic Service Providers" (TSP), nell'ambito di un protocollo di intesa, il cui schema è allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 25/10/2023;
- il servizio comporta una diversa articolazione delle vigenti limitazioni strutturali alla circolazione per i veicoli più inquinanti, basandosi sull'individuazione da parte della Regione del Veneto di una soglia di chilometri annuali, specifica per ciascuna categoria e classe ambientale di veicolo soggetto alle limitazioni, che possono essere percorsi sul territorio dei Comuni aderenti, assicurando in ogni caso un bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti. In tal modo, a fronte dell'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare anche nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, il sistema Move-In conduce il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati. All'esaurimento della soglia di chilometri concessi in funzione della categoria e classe ambientale del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio;
- il servizio non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione (allerta arancio e rossa), qualora si verifichino previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti; durante tali periodi, i veicoli che hanno aderito a Move-In saranno, conseguentemente, soggetti alle limitazioni della circolazione ordinariamente previste per i veicoli appartenenti alle medesime categorie e classi emissive. Inoltre, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nelle zone Agglomerato, i veicoli aderenti a Move-In saranno comunque soggetti alle limitazioni previste nelle "Domeniche Ecologiche";
- i controlli delle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti sono effettuati dai soggetti preposti ai controlli su strada, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992. Tali soggetti possono accedere alla piattaforma telematica di Move-In, previa abilitazione per l'accesso, e possono esclusivamente verificare se la targa di un veicolo risulta tra quelle aderenti al progetto Move-In e, in caso affermativo, se sia stata superata la soglia di chilometri concessi (compresi chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza) ma non il numero esatto dei chilometri percorsi. Il controllo, dunque, consente di verificare lo stato del servizio "attivo", "assente" o "soglia esaurita". Analogamente, i medesimi soggetti possono verificare i casi di avvenuta revoca anticipata dal servizio con superamento del 50% della soglia di chilometri concessi oppure di sospensione del medesimo a causa di anomalie nella registrazione dei dati di percorrenza.

Considerato che per espletare la sua efficacia, il progetto MoVe-In richiede l'emanazione di una specifica ordinanza ai Comuni che attuano le limitazioni della circolazione di cui alla D.G.R.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

238/2021 e che aderiscono al progetto e che tali ordinanze devono essere emesse entro la data di avvio del servizio medesimo;

Considerato altresì che il Comune di Spinea adotta con specifiche ordinanze i provvedimenti di limitazione alla circolazione strutturali ed emergenziali previsti dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 135 del 03/10/2023 recante "Spinea, misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici nel periodo dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024";

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, emanare specifica ordinanza di attuazione del Sistema Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio del Comune di Spinea, al fine di offrire ai cittadini proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione la possibilità di ricevere un chilometraggio annuale da percorrere sui territori interessati dalle restrizioni del traffico;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11/11/2004 e il successivo aggiornamento del P.R.T.R.A., approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 16/04/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/08/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 19/09/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 25/10/2023;
- il decreto direttoriale n. 230 del 20/11/2023;
- il decreto direttoriale n. 8 del 12/01/2024;
- il decreto direttoriale n. 20 del 29/01/2024;
- la L.R. 12 settembre 2023 n. 24;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ORDINA

Il rispetto delle seguenti disposizioni:

1. è consentita la circolazione in tutto il territorio comunale, inclusa l'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, ai sensi della D.G.R. 238/2021, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B, C e D al Decreto Direttoriale n. 230 del 20 novembre 2023, appartenenti alle seguenti categorie:



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
 - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;
2. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo compreso dal 15 febbraio 2024 al 30 settembre 2024, a decorrere dall’avvenuta adesione al sistema Move-In sulla piattaforma dedicata. La mancata installazione della scatola nera entro 30 giorni dall’adesione telematica determinerà per il veicolo l’assoggettamento alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, ai sensi della D.G.R. 238/2021;
3. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Soglia esaurita”, ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell’allegato D del sopracitato Decreto Direttoriale n. 230 del 20 novembre 2023;
4. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente”, ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera, per ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura o per rinnovare la propria adesione al servizio.
5. La disposizione di cui al precedente punto 4 non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell’annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dall’ordinanza sindacale di attuazione di quanto stabilito dalla D.G.R. 238/2021.
6. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.
7. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da ARPAV, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione (allerta livello “arancio” e “rosso”). Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria.

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito istituzionale comunale;

Che il Commissario Straordinario potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

A seguito di emissione del bollettino da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientaleveicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", si può consultare la carta di circolazione.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza, anche accedendo alla piattaforma telematica di Move-In.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

STABILISCE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il Commissario Straordinario
DE PALMA PAOLA / InfoCamere S.C.p.A.

